

Coronavirus: dispositivi di protezione individuale utili per i lavoratori

L'epidemia da coronavirus COVID-19 evidenzia la necessità che il datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente, adotti misure preventive per tutelare i lavoratori dal **rischio biologico**.

Il datore di lavoro ha infatti l'obbligo di tutelare i dipendenti dall'esposizione agli agenti biologici ossia da qualsiasi microorganismo che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Il Ministero della Salute, con la circolare 3 febbraio 2020 n. 3190, ha fornito alcune prime indicazioni sulle misure preventive che i datori di lavoro devono adottare. Queste raccomandazioni, consistenti in comuni misure utili a evitare i virus influenzali e parainflenzali, sono però da ritenersi parzialmente superate allo stato attuale, in quanto al momento dell'emanazione non era ancora stata riscontrata, in Italia, la diffusione del **coronavirus**.

Resta comunque valido l'**obbligo**, per il datore, di comunicare all'intero personale dipendente le prescrizioni necessarie per evitare i contagi e i comportamenti da attuare per chi si trova a contatto col pubblico e nell'ipotesi in cui si riscontri un caso sospetto. In merito agli specifici obblighi gravanti sul datore di lavoro quale gestore responsabile della prevenzione e della protezione dal rischio biologico, oltre al dovere di informazione dei lavoratori, individuiamo **tre categorie** di misure da adottare:

- La prima categoria di misure include tutte le attività necessarie per **sanificare gli ambienti**: per assicurare la salubrità del posto di lavoro, si raccomanda l'installazione di erogatori di gel antibatterici, l'adozione di piccole pause con continuità per consentire ai lavoratori ripetuti lavaggi, il frequente ricambio d'aria, l'accurata e continua pulizia degli spazi e delle superfici con appositi prodotti igienizzanti (i prodotti più efficaci risultano essere quelli a base di candeggina o cloro).
- Nella seconda categoria di misure sono comprese le disposizioni volte a **evitare il sovraffollamento** dei locali: dallo spostamento di postazioni di lavoro, ai turni per la fruizione della sala mensa, sino ad arrivare alla chiusura degli spazi comuni e al controllo e contingentamento degli accessi per visitatori e veicoli in visita. Il DPCM 23 febbraio 2020, a questo proposito, consente il ricorso allo smart working (lavoro da casa con collegamento internet), anche in assenza di accordo individuale, nelle aree considerate a rischio per l'emergenza coronavirus.
- Nella terza categoria di misure sono comprese le dotazioni di **dispositivi di protezione individuale** che il datore di lavoro è tenuto a fornire ai dipendenti per tutelarli dal rischio biologico. Nel dettaglio, fanno parte dei dispositivi di protezione individuale tutte le attrezzature assegnate e indossate dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. I dispositivi di protezione individuale di cui dotare i lavoratori per limitare il rischio biologico da COVID-19 possono essere differenti, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio

presenti nell'unità lavorativa.

Nel caso di specie – rischio biologico da COVID-19 – sono considerati utili, oltre all'utilizzo dei guanti, i dispositivi per la protezione delle **vie respiratorie** che evitano o limitano l'ingresso di agenti potenzialmente pericolosi nelle vie aeree. La protezione è garantita dalla capacità filtrante dei dispositivi in grado di trattenere le particelle aerodisperse, impedendone l'inalazione. I dispositivi di protezione individuale raccomandati per le vie respiratorie sono le semi maschere filtranti monouso che soddisfano i requisiti richiesti dalla norma tecnica UNI EN 149:2001: si tratta di dispositivi muniti di filtri che proteggono bocca, naso e mento. Le maschere intere con protezione P2 o P3 sono prescritte per le attività sanitarie o di laboratorio in presenza di pazienti infetti da microrganismi a trasmissione aerea che possono causare patologie gravi. Invece, **non sono dispositivi di protezione individuale** le mascherine chirurgiche o igieniche sprovviste di filtro, in quanto non proteggono l'operatore, ma il paziente da possibili contaminazioni. In ogni caso, i DPI devono essere necessariamente utilizzati nei casi in cui i rischi non possano essere **evitati o** sufficientemente **ridotti** da misure preventive, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Per le aziende situate nelle zone a rischio, nei casi in cui non sia indispensabile il contatto dei lavoratori col pubblico o con agenti patogeni, il datore ha dunque l'obbligo di adottare misure alternative, ove realizzabili, quali telelavoro e **smart working**.